

Ordinanza sull'adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti

del 15 giugno 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 2011¹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa (appendice 1).

2. Ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa (appendice 2).

² L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa (appendice 3).

3. Ordinanza del 20 aprile 2011³ sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 6 cpv. 2 lett. d

² Il segretario di Stato:

- d. è responsabile per le relazioni con l'Unione europea e assume i relativi compiti di vigilanza in seno al Dipartimento e i pertinenti compiti di coordinamento per l'Amministrazione federale.

1 RS 120.4
2 RS 172.010.1
3 RS 172.211.1

Art. 9a Direzione degli affari europei

¹ La Direzione degli affari europei è il centro di competenza permanente della Confederazione per le questioni inerenti all'integrazione europea.

² Svolge segnatamente le seguenti funzioni:

- a. osserva e analizza l'evoluzione del processo di integrazione europea, prepara le decisioni in materia di integrazione europea e dà istruzioni alla Missione della Svizzera presso l'Unione europea;
- b. prepara e negozia accordi con l'Unione europea in collaborazione con i servizi competenti e coordina l'esecuzione e lo sviluppo degli accordi;
- c. osserva e analizza l'evoluzione del diritto europeo;
- d. coordina la politica europea per l'intera Amministrazione federale e offre consulenza a quest'ultima in merito alle questioni giuridiche relative al processo d'integrazione europea;
- e. informa sulla politica svizzera in materia di integrazione europea, sull'integrazione europea in generale e sul diritto europeo.

Art. 10 cpv. 5

⁵ La Centrale viaggi della Confederazione fornisce segnatamente le seguenti prestazioni a profitto o su mandato della Confederazione:

- a. prestazioni di viaggio a livello mondiale, con garanzia di condizioni economicamente vantaggiose;
- b. prestazioni di servizi nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri;
- c. prestazioni di servizi nell'ambito dell'organizzazione di conferenze.

*Sezione 5 (art. 13)**Abrogata***4. Ordinanza del 28 giugno 2000⁴ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno***Art. 1 cpv. 2 lett. b e h*

² Il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:

- b. *abrogata*
- h. garantire la salute e il benessere degli animali.

⁴ RS 172.212.1

Art. 12 Ufficio federale di veterinaria

¹ L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) è il centro di competenza della Confederazione nei campi della salute degli animali, della protezione degli animali e della protezione delle specie nel commercio internazionale.

² Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l'UFV persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. garantire che gli animali siano esenti da epizootie trasmissibili ad altri animali e all'uomo;
- b. vigilare sulla protezione degli animali contro i dolori, le sofferenze o le lesioni e sull'utilizzazione sostenibile degli animali che vivono allo stato selvatico;
- c. vigilare sulla protezione dei consumatori e sulla garanzia della qualità all'atto della produzione, dell'importazione e dell'esportazione di derrate alimentari di origine animale;
- d. promuovere l'apertura dei mercati per gli animali e i prodotti animali.

³ L'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (IVI) è subordinato all'UFV, in quanto istituto di ricerca. L'IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizootie. Esso si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizootie altamente contagiose nell'intento di impedire danni sanitari ed economici; esso procede parimenti alla registrazione dei vaccini a uso veterinario.

⁴ Nel campo della legislazione sulle derrate alimentari, l'UFV svolge i compiti legati all'ingrasso e alla macellazione del bestiame, nonché alla produzione della carne, controlla l'importazione, il transito e l'esportazione della carne e dei prodotti a base di carne e vigila sulla garanzia della qualità del latte e di altre derrate alimentari di origine animale; per il rimanente il settore delle derrate alimentari è di competenza dell'UFSP.

⁵ L'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) è aggregata amministrativamente all'UFV. È condotta congiuntamente dai direttori dell'Ufficio federale dell'agricoltura, dell'UFV e dell'UFSP. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull'esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizootie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell'elaborazione del piano di controllo nazionale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari a tutte le tappe di produzione lungo la catena alimentare.

*Art. 13**Abrogato*

5. Ordinanza del 14 giugno 1999⁵ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia

Titolo

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca
(Org-DEFR)

Art. 1 Obiettivi e campi di attività

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (dipartimento) promuove le condizioni quadro necessarie per lo sviluppo a lungo termine di un'economia innovatrice, concorrenziale e creatrice di posti di lavoro e per una ricerca competitiva; si adopera altresì a favore di una formazione di elevata qualità. Nel perseguire questi obiettivi, esso tiene conto della situazione nazionale, europea e mondiale nonché delle esigenze dello sviluppo sostenibile.

² Nei tre ambiti politici centrali di sua competenza, il dipartimento persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. politica economica generale: promuovere un'economia interna ed esterna concorrenziale che si contraddistingua per uno sviluppo armonioso, assicuri un mercato del lavoro stabile ed efficiente ed eserciti un ruolo attivo in un'economia mondiale incentrata sull'economia di mercato;
- b. formazione, ricerca e innovazione: promuovere uno spazio della formazione, della ricerca e dell'innovazione che sia efficiente, innovativo e interconnesso sul piano internazionale, contribuendo in questo modo a rafforzare la piazza economica svizzera;
- c. agricoltura: promuovere un settore agricolo concorrenziale che rispetti il principio dello sviluppo sostenibile, produca derrate alimentari animali e vegetali di alta qualità e fornisca prestazioni di economia generale.

Art. 4 cpv. 1 lett. f

¹ La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:

- f. tutela, nei settori di competenza del dipartimento, degli interessi del proprietario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15a–15c), dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (art. 15e), dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (*Swiss Investment Fund for Emerging Markets*, art. 15i) e di Identitas SA (società anonima incaricata della gestione della Banca dati sul traffico di animali). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.

⁵ RS 172.216.1

Art. 5 cpv. 2 lett. 1

² La SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:

1. facilitare l'adozione e l'attuazione di misure finalizzate a ridurre l'onere amministrativo e i costi della regolamentazione che gravano sulle piccole e medie imprese (PMI) come pure ad assicurare la coerenza della politica della Confederazione in favore delle PMI.

Art. 6 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

¹ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione. Promuove uno spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell'innovazione di elevata qualità.

² La SEFRI persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. sviluppare una strategia globale per lo spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell'innovazione, pianificando le prestazioni e le risorse della Confederazione;
- b. favorire l'interconnessione della Svizzera sul piano internazionale e la sua integrazione nello spazio europeo e mondiale della formazione, della ricerca e dell'innovazione;
- c. garantire un'offerta formativa ampia e variegata e l'equivalenza e permeabilità delle vie della formazione generale e di quelle della formazione professionale;
- d. garantire e migliorare la qualità e l'attrattiva della formazione professionale in funzione dell'evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro;
- e. assicurare che l'insegnamento e la ricerca nelle scuole universitarie siano di qualità elevata;
- f. promuovere la ricerca e l'innovazione coordinando i compiti e i provvedimenti degli organi federali competenti;
- g. promuovere e coordinare le attività svizzere nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.

³ La SEFRI svolge i suoi compiti coinvolgendo i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro, come pure le istituzioni e gli organi delle scuole universitarie e della promozione della ricerca e dell'innovazione.

⁴ Nel suo settore di competenza è l'interlocutore delle autorità e istituzioni nazionali e internazionali; rappresenta la Confederazione in consessi nazionali e la Svizzera in consessi internazionali.

⁵ La SEFRI è l'organo nazionale di riferimento per il riconoscimento di qualifiche professionali estere e garantisce il coordinamento fra i servizi competenti. È competente inoltre per il riconoscimento delle maturità cantonali e per la comparabilità

delle qualifiche professionali come pure per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri di formazione professionale o istruzione universitaria.

Art. 8

Abrogato

Art. 10 cpv. 1 e 3

¹ L'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) è il centro di competenza della Confederazione in materia di politica dell'alloggio; è competente per quanto concerne le misure intese a promuovere la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e adempie i compiti connessi con la legislazione sulle pigioni ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione federale⁶.

³ *Abrogato*

Art. 13

Abrogato

Art. 15a Settore dei politecnici federali

¹ Il settore dei politecnici federali (settore dei PF) partecipa alla preparazione e attuazione della politica della Confederazione in materia di scuole universitarie, ricerca e tecnologia..

² I compiti e l'organizzazione del settore dei PF sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 1991⁷ sui PF e nell'ordinanza del 19 novembre 2003⁸ sul settore dei PF.

Art. 15b Politecnico federale di Zurigo e Politecnico federale di Losanna

I compiti e l'organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) e del Politecnico federale di Losanna (PFL) sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 1991⁹ sui PF e nelle relative ordinanze del Consiglio federale e del Consiglio dei PF.

Art. 15c Istituti di ricerca del settore dei PF

I compiti e l'organizzazione dei quattro istituti di ricerca seguenti del settore dei PF sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 1991¹⁰ sui PF e nelle relative ordinanze del Consiglio federale e del Consiglio dei PF:

- a. Istituto Paul-Scherrer (PSI);
- b. Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP);

⁶ RS 101

⁷ RS 414.110

⁸ RS 414.110.3

⁹ RS 414.110

¹⁰ RS 414.110

- c. Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR);
- d. Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA).

Art. 15d–15h

Vigenti articoli 15a–15e

Art. 15i SIFEM SA

¹ SIFEM SA è una società anonima di diritto privato della Confederazione. In quanto società finanziaria di sviluppo investe in fondi locali o regionali in favore delle PMI nei Paesi in sviluppo e nei Paesi emergenti.

² I compiti e l'organizzazione di SIFEM SA sono disciplinati nell'ordinanza del 12 dicembre 1977¹¹ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

6. Ordinanza del 16 giugno 2006¹² sugli emolumenti UFFT

Titolo

Ordinanza
sugli emolumenti riguardanti il campo d'attività della Segreteria di Stato
per la formazione, la ricerca e l'innovazione
(Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEM-SEFRI)

Art. 2 lett. e

Abrogata

Art. 4a Emolumenti per l'esame svizzero di maturità

Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell'ordinanza del 3 novembre 2010¹³ sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

¹¹ RS 974.01

¹² RS 412.109.3

¹³ RS 172.044.13

7. Ordinanza dell'11 settembre 1996¹⁴ sulle scuole universitarie professionali

Art. 1 cpv. 2

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (dipartimento) opera nel settore dell'economia forestale d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Art. 11 cpv. 2

² Le modifiche dell'allegato sono elaborate dal dipartimento. Esse tengono conto degli obiettivi fissati dalla Confederazione in materia di politica delle scuole universitarie e della ricerca.

Art. 25 cpv. 1

¹ Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni riguardanti il campo d'attività della Segreteria di Stato sono disciplinati nell'ordinanza sugli emolumenti SEFRI del 16 giugno 2006¹⁵.

8. Ordinanza del 10 giugno 1985¹⁶ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 8c Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione

¹ Il Fondo nazionale svizzero, su proposta del DEFR, pubblica il bando di concorso del programma dei poli di ricerca nazionali. Nell'ambito di una procedura di selezione e di decisione a due livelli (schizzi e domande) è responsabile della valutazione scientifica dei progetti. A tale proposito:

- a. valuta ed esamina con l'aiuto di periti esteri gli aspetti scientifici degli schizzi e delle domande per i poli di ricerca nazionali;
- b. raccomanda la realizzazione di una selezione di domande valutate di elevato livello scientifico.

² La Segreteria di Stato è competente per valutare le domande dal profilo della politica della ricerca e della politica universitaria e presentarle al DEFR. Nell'ambito della procedura di selezione e di decisione:

- a. svolge i necessari accertamenti e i negoziati con le scuole universitarie e le istituzioni di ricerca interessate;

¹⁴ RS 414.711

¹⁵ RS 412.109.3

¹⁶ RS 420.11

- b. chiede il parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia in vista della proposta di cui alla lettera c;
- c. presenta una proposta motivata al DEFR concernente l'istituzione di poli di ricerca nazionali.

³ Il DEFR decide in merito all'istituzione di poli di ricerca nazionali e fissa, per ognuno di essi, il quadro finanziario. Può determinare condizioni per la loro attuazione.

Art. 10 cpv. 7 lett. d ed e

⁷ Il DEFR può, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche, segnatamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, contributi destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di tecnologia e di sapere; può sostenere questi sforzi con altri provvedimenti. In merito sono applicabili principi seguenti:

- d. il DEFR conclude un contratto di prestazioni con le istituzioni beneficiarie. Esso può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato (art. 31a LPRI);
- e. *abrogata*

Art. 10b Rappresentanza nel Comitato della COST

La Segreteria di Stato e la Direzione degli affari europei (DAE) rappresentano la Svizzera nel Comitato di alti funzionari della COST.

Art. 10d cpv. 3

³ Il DEFR e la Segreteria di Stato consultano in ogni caso la DAE (DFAE), l'Ufficio federale dell'energia (DATEC) e l'Amministrazione federale delle finanze (DFF).

Art. 10e cpv. 2

² La Segreteria di Stato consulta la DAE per i progetti che rientrano nella competenza della Commissione europea e l'Ufficio federale dell'energia per i progetti legati a EURATOM.

Art. 10g cpv. 1

¹ Per ciascun Paese prioritario la Segreteria di Stato designa, dopo aver consultato la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie professionali (CSSUP), una scuola universitaria responsabile (*leading house*).

Art. 10i cpv. 2

² Il comitato si compone di:

- a. un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale presiede il comitato;
- b. un rappresentante degli organi che in virtù del loro settore di competenza sono responsabili della valutazione (art. 10k cpv. 2);
- c. un rappresentante della *leading house*.

Art. 10j cpv. 2

² La parte svizzera dei gruppi di lavoro si compone di:

- a. un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale copresiede il gruppo di lavoro;
- b. un rappresentante del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- c. un rappresentante della *leading house*.

Art. 11 Finalità della politica svizzera di ricerca

Il DEFR fissa il termine entro il quale il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia deve presentare le sue proposte concernenti le finalità della politica svizzera di ricerca.

Art. 12 cpv. 2

² La Segreteria di Stato fissa per le istituzioni di promovimento della ricerca e per la CTI il termine entro il quale devono presentare i loro programmi pluriennali.

Art. 13 cpv. 2

² L'organo della ricerca comunica al DEFR i motivi per i quali sono necessarie eventuali modifiche.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

15 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Appendice 1, modifica dell'O del 4 marzo 2011
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(n. 11)*

*Allegato 1
(art. 4 cpv. 1)*

Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

N. 2.3 e 2.7

2.3 Dipartimento federale dell'interno

Unità amministrative	Funzioni
SG-DFI	
Pianificazione e coordinamento degli affari	Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, supplente e collaboratori
Ufficio federale della sanità pubblica	Quadri delle Divisioni sicurezza delle derrate alimentari, radioprotezione e prodotti chimici
Archivio federale	Tutte
Ufficio federale di veterinaria	Direttore dell'Istituto di virologia e di immunoprofilassi IVI e supplente Responsabile della sicurezza biologica dell'Istituto di virologia e di immunoprofilassi IVI

2.7 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Unità amministrative	Funzioni
SG-DEFR	Capo del servizio diritto e sicurezza Capo dell'Organo d'esecuzione del servizio civile Responsabile dossier affari del Consiglio federale Capo della cancelleria Amministratore di sistema Information Service Center ISCeCo
Segreteria di Stato dell'economia	Capo Direzione del lavoro Capo Direzione economia esterna Capo Relazioni economiche bilaterali Capo Strategia e coordinazione – Relazioni economiche bilaterali

Unità amministrative	Funzioni
	Caposettore Politica dei controlli all'esportazione Caposettore Sanzioni Caposettore Controlli all'esportazione / Prodotti industriali Caposettore Controlli all'esportazione / Materiale bellico Caposettore Americhe Caposettore Medio Oriente e Africa Caposettore Asia / Oceania Caposettore Europa / Asia centrale
Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	Tutte
Settore dei PF	Presidente del Consiglio dei PF
PF di Zurigo	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
PF di Losanna	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Istituto Paul Scherrer	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Laboratorio di prova dei materiali e di ricerca (EMPA)	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve ed il paesaggio (WSL)	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

Unità amministrative	Funzioni
Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG)	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

*Appendice 2, modifica dell'O 25 novembre 1998
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
(n. 12 cpv. 1)*

*Allegato I
(art. 8 cpv. 1)*

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale

Lett. B, n. I/1.6-1.8

**I Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
Departament federal dals affars exteriurs (DFAE)**

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.6 Direktion für europäische Angelegenheiten (DEA)
Direction des affaires européennes (DAE)
Direzione degli affari europei (DAE)
Direcziun dals affars europeics (DAE)
- 1.7 Direktion für Ressourcen (DR)
Direction des ressources (DR)
Direzione delle risorse (DR)
Direcziun da resursas (DR)
- 1.8 Konsularische Direktion (KD)
Direction consulaire (DC)
Direzione consolare (DC)
Direcziun consulara (DC)

Lett. B, n. II/1.10 e II/2

**II. Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)
Département fédéral de l'intérieur (DFI)
Dipartimento federale dell'interno (DFI)
Departament federal da l'intern (DFI)**

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.10 Bundesamt für Veterinärwesen
Office vétérinaire fédéral (OVF)
Ufficio federale di veterinaria (UFV)
Uffizi federal veterinar (UFV)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

Nessuna

Let. B, n. VI/1.1-1.8; 2.1.1, 2.2.1-2.2.10 e 2.3.2

VI. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
Departament federal d'economia, furmaziun e retschertga (DEFR)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-WBF)
Secrétariat général (SG-DEFR)
Segreteria generale (SG-DEFR)
Secretariat general (SG-DEFR)
- 1.2 Preisüberwachung (PUE)
Surveillance des prix (SPR)
Sorveglianza dei prezzi (SPR)
Sorveglianza dals pretschs (SPR)
- 1.3 Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
Secretariat da stadi per l'economia (SECO)
- 1.4 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)
Segreteria di Stato per la formazione, le ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun (SEFRI)
- 1.5 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
Uffizi federal d'agricoltura (UFAG)
- 1.6 *Abrogato*
- 1.7 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)
Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE)
Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE)
Uffizi federal per il provediment economic dal pajais (UFPE)
- 1.8 Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)
Office fédéral du logement (OFL)
Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)
Uffizi federal d'abitaziuns (UFAB)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo:

- 2.1.1 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)
Domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF)
Settore dei politecnici federali (settore dei PF)
Sector da las scolas politecnicas federalas (sector da las PF)

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

- 2.2.1 Schweiz Tourismus (ST)
Suisse Tourisme (ST)
Svizzera Turismo (ST)
Svizra Turissem (ST)
- 2.2.2 Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH)
Société suisse de crédit hôtelier (SCH)
Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Societad svizra da credit d'hotel (SCH)
- 2.2.3 Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV)
Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE)
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)
Assicuranza svizra cunter las ristgas da l'export (ASRE)
- 2.2.4 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)
Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)
Institut federal da scola auta per la furnaziun professiu-nala (IFFP)
- 2.2.5 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ)
Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ)
Politecnico federale di Zurigo (PFZ)
Scola politecnica federala Turitg (SPFT)
- 2.2.6 Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETHL)
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Politecnico federale di Losanna (PFL)
Scola politecnica federala Losanna (SPFL)

- 2.2.7 Paul-Scherrer-Institut (PSI)
Institut Paul Scherrer (PSI)
Istituto Paul Scherrer (PSI)
Institut Paul Scherrer (PSI)
- 2.2.8 Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL)
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL)
Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada (WSL)
- 2.2.9 Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA)
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA)
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA)
Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun (EMPA)
- 2.2.10 Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG)
Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (EAWAG)
Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG)
Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas (EAWAG)

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:

- 2.3.1 Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM AG)
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA)
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA)
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA)

*Appendice 3, modifica dell'O 25 novembre 1998
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
(n. 12 cpv. 2)*

*Allegato 2
(art. 8 cpv. 2, 8n cpv. 2, 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)*

Commissioni extraparlamentari

1. Commissioni politico-sociali: categoria di indennizzo, importo della diaria e attribuzione ai dipartimenti

1.1 Categoria S3, diaria 400 franchi

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Commissione federale di esperti per il segreto professionale nella ricerca medica Commissione federale dei monumenti storici Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana Commissione tecnica per i radiofarmaci Commissione delle professioni mediche Consiglio svizzero di accreditamento Commissione d'esame del settore veterinario pubblico
DFE	Commissione federale dei prodotti da costruzione
DEFR	Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione Consiglio per l'assetto del territorio Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia
DATEC	Commissione federale per la ricerca energetica Commissione federale per la sicurezza biologica Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio Commissione federale per la sicurezza nucleare Servizio d'inchiesta sugli infortuni
DDPS	Commissione federale di geologia Commissione federale per la protezione NBC

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
	Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi Commissione federale della protezione dei beni culturali

1.2 Categoria S2, diaria 300 franchi

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFAE	Commissione delle indennità estere
DFI	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro Commissione d'esame in chiropratica Commissione d'esame per il diploma di chimico delle derrate alimentari Commissione d'esame per il diploma di ispettore delle derrate alimentari Commissione d'esame per il diploma di controllore delle derrate alimentari Commissione d'esame in farmacia Commissione d'esame in medicina umana Commissione d'esame in medicina veterinaria Commissione d'esame in odontoiatria
DFE	Commissione degli esami federali dei saggiatori giurati
DATEC	Commissione federale del Parco nazionale
DDPS	Commissione federale di vigilanza sull'istruzione aeronautica preparatoria Commissione federale degli ingegneri geometri

1.3 Categoria S1, diaria 200 franchi

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFAE	Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo Commissione svizzera per l'UNESCO
DFI	Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
	Commissione federale dei medicinali
	Commissione federale del design
	Commissione federale per l'alimentazione
	Commissione federale del cinema
	Commissione federale della fondazione Gottfried Keller
	Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool
	Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali
	Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi
	Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
	Commissione federale della previdenza professionale
	Commissione federale per le questioni relative alla droga
	Commissione federale per le questioni femminili
	Commissione federale per le vaccinazioni
	Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale
	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
	Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie
	Commissione federale per la salute sessuale
	Commissione federale per la prevenzione del tabagismo
	Commissione federale contro il razzismo
	Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
	Commissione federale delle belle arti
	Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo
	Commissione di esperti per la promozione cinematografica
	Commissione della Biblioteca nazionale svizzera
	Commissione della statistica federale
	Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero
	Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
	Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie
	Commissione per gli impianti di stabulazione
DFF	Commissione per l'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
	Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi
	Organo consultivo per l'imposta sul valore aggiunto

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFGP	Commissione federale di metrologia Commissione federale della migrazione Commissione federale degli esperti del registro di commercio Commissione incaricata di esaminare le domande di sussidio per progetti sperimentali Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento
DEFER	Commissione consultiva per l'agricoltura Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL Commissione federale del lavoro Commissione federale della formazione professionale Commissione federale delle scuole universitarie professionali Commissione federale del consumo Commissione federale dell'abitazione Commissione federale di accreditamento Commissione federale di maturità professionale Ufficio federale di conciliazione per i conflitti collettivi di lavoro Commissione federale per i responsabili della formazione professionale Commissione federale per le scuole specializzate superiori Commissione federale per le questioni spaziali Commissione federale delle borse per studenti stranieri Forum PMI Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche Commissione per la politica economica Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni Consiglio della ricerca agronomica Comitato svizzero per la FAO Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone Commissione di periti doganali
DATEC	Commissione federale della legge sulla durata del lavoro Commissione federale per l'eleggibilità nei servizi forestali pubblici Commissione federale d'igiene dell'aria Commissione federale per la lotta contro il rumore Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
	Commissione per la ricerca nel settore stradale Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»
DDPS	Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza Commissione dell'armamento Commissione federale del servizio militare non armato per motivi di coscienza

2. Commissioni di vigilanza sul mercato: categoria di indennizzo, importo forfetario e attribuzione ai dipartimenti

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare	Categoria	Presidente (100 %) in franchi	Vicepresidente (100 %) in franchi	Membro (100 %) in franchi
DEFR	Commissione della concorrenza	M3	280 000	200 000	180 000
DFI	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	M2/A	250 000	180 000	150 000
DATEC	Commissione federale delle comunicazioni				
DATEC	Commissione federale dell'energia elettrica				
DEFR	Commissione per la tecnologia e l'innovazione	M2/B	225 000	160 000	135 000
DFGP	Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini	M1	200 000	140 000	120 000
DFGP	Commissione federale delle case da gioco				
DATEC	Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria	M1	200 000	140 000	120 000
DATEC	Commissione Uffici postali				
DATEC	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva				

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.